

mento; quindi non può approvarsi l'articolo 40, e lasciarsi in vigore l'articolo 106 della legge Casati.

Neanco si potrebbe, secondo me, consentire nella proposta dell'onorevole Bertani, di sopprimere cioè completamente l'articolo 106 della legge Casati, perchè io non riconosco libertà che non abbia limiti. Insegni pure il professore ufficiale, insegni pure il libero docente, padronissimi l'uno e l'altro di spaziare nel campo della scienza come meglio possono e sanno, di diffondere, di manifestare quelle dottrine che credono contengano la verità. Ma quando essi non si limitassero al campo della parola e della discussione, ma trascendessero ad atti tali che potessero compromettere l'ordine pubblico, che potessero eccitare la gioventù a tentare di scrollare le fondamenta della nostra costituzione politica, eglino dovrebbero essere puniti.

Ma, si dirà che vi è il Codice penale; che importa?

Vi è qualche cosa che sta in mezzo alla condotta legale intemerata pel pubblico funzionario ed il Codice penale.

Volete aspettare che si incorra nel reato, volete avere nelle mani gli estremi giuridici della eccitazione, della provocazione a commettere reati?

Dunque da ciò la necessità della giurisdizione disciplinare, la quale provveda esclusivamente a quei casi, i quali contemplino l'insegnante che si allontana da un lato dalle norme della buona condotta, dall'altro lato non abbiano gli estremi giuridici che costituiscono il reato.

Egli è perciò che io mi sono permesso di presentare un'aggiunta all'articolo 40.

Resti ferma la prima parte dell'articolo 40 della Commissione. « È garantita la libertà d'insegnamento pei professori ufficiali e per i liberi docenti. » Ma però è necessario che vi si aggiunga quella parte dell'articolo 106 della legge Casati che è compatibile non solo coi tempi nuovi, ma anche con la nuova legge che stiamo discutendo, e che speriamo venga definitivamente approvata.

Ora la parte dell'articolo 106, la quale deve restare, perchè una garanzia tanto pei professori, che per la società e per la suprema podestà dello Stato è questa; la parte cioè che riguarda l'onore, perchè il professore che intacca il proprio onore non deve restare nell'insegnamento, non deve continuare a somministrare alla gioventù il pane della scienza; dall'altro lato il professore stesso, il quale trascenda nello insegnamento e voglia valersi della sua sacra missione per eccitare passioni (come diceva l'onorevole Lazzaro); o per

scuotere le fondamenta dell'edificio politico dello Stato (come dico io) non deve esser reputato degno di restar preposto all'insegnamento.

In questo modo, ripeto, avremo risolta la questione conformemente ai principii stabiliti nel disegno di legge attuale ed a tutte le disposizioni che fino a questo momento abbiamo votate.

Mi spaventa l'idea, che possa restare intatto l'articolo 106 della legge Casati; e ciò avverrebbe se si accettasse l'ordine del giorno puro e semplice; ma mi spaventerebbe eziandio che l'articolo 106 si dovesse completamente abrogare; e che per ciò nessun limite venisse ad esser posto all'azione dell'insegnante, pur lasciando senza limiti il suo pensiero e la sua parola.

La via di mezzo è questa, che cioè si accetti tuttocì che di buono c'è nell'articolo 106; tuttocì che non può contenere una contraddizione con le disposizioni contenute nell'attuale disegno di legge; tutto ciò insomma che possa limitare (sempre nei confini del giusto) l'azione dell'insegnante, pur lasciando piena la libertà d'insegnamento che noi vogliamo sia garantita e conservata ai professori ufficiali ed ai liberi docenti. Nulla ho più da aggiungere. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Ferdinando.

Martini Ferdinando. A me pare la questione assai grave ed assai delicata. Si corre rischio o di far troppo, o di far troppo poco.

Certo l'articolo 106 tal qual'è, pare impossibile sia compreso nella legge che data dal novembre 1859, imperocchè vi si parla di verità religiose, quasi che lo Statuto non avesse consentito la libertà di coscienza e di culto. Dall'altro lato l'abrogare cotesto articolo avrebbe, secondo me, un grave effetto: potrebbe sembrare che la Camera deliberasse di votare un ordine assolutamente opposto d'idea a quello stabilito dall'articolo 106. Per me vedo che dell'articolo 40 non ci fosse proprio bisogno. Una volta che si è affermata l'autonomia didattica, io non veggo necessità di ripetere che noi consentiamo agli insegnanti delle Università ogni più ampia libertà d'insegnamento. E dico ogni più ampia perchè non mi persuade quello che l'onorevole Gallo dice non esservi cioè libertà che non abbia limiti. Ebbene ce n'è una, ed è appunto la libertà scientifica. E non vale il dire che lo Stato ha da mettere un limite a questa libertà, imperocchè esso non può evitare la ricerca di verità che siano contrarie alla sua propria costituzione; codesta sarebbe davvero la scienza ufficiale, codesta sarebbe davvero la scienza cristallizzata. (*Bene!*)